

Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura: lettura coordinata del D.Lgs.99/92 e norme correlate fino al D.Lgs 219/2010

A cura di Mauro Kusturin

L'argomento dell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è stato già oggetto, nell'ottobre 2009, di un mio contributo su questa testata giornalistica, nel quale ho definito il D.Lgs.99/92 "un decreto complesso, innovativo, delicato".

A tal fine penso che giovi ricordare al lettore, il perché delle mie predette definizioni:

- *Complesso* tecnicamente, perché prevede una serie di argomenti tecnici che vanno dalle analisi chimiche di fanghi e terreni alle tecniche riportate nella buona pratica agronomica; complesso burocraticamente per tutta le serie di *documenti* da tenere in ordine e che si aggiungono agli altri *documenti* relativi alla gestione dei rifiuti.
- *Innovativo* perché è un decreto mirato all'riutilizzo di una materia che in caso contrario, la maggior parte delle volte, viene conferita in discarica.
- Delicato, sia perché è di difficile attuazione e rispetto, sia perché sotto l'innocente
 utilizzazione agronomica dei fanghi si possono celare condotte illecite di gestione dei
 rifiuti; infatti sono sempre più numerose le cronache riportate dai mass media
 riguardanti casi di interramento di rifiuti di ogni genere e pericolosità, legittimati da
 quelli che il nostro direttore chiama illeciti in bianco e che si rendono possibili anche
 per lo scarso livello di controllo.

Oggi, quello che mi preme sottolineare nel presente articolo, sono i rapporti, le connessioni ed i dubbi che emergono dalla lettura coordinata delle norme che regolano e disciplinano, nel presente e nel passato, la materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura ed in particolare vorrei puntare l'obbiettivo del mio microscopio sui fanghi derivanti da impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi ed autorizzati ex Parte IV del D.Lgs.152/2006.



Quindi passeremo ad un rapido excursus storico nelle seguenti normative:

- D.Lgs. 99/92
- D.M. 367/03
- Dir.Min. 27.5.2004
- D.Lgs. 152/06
- D.Lgs. 219/2010

Come sanno gli addetti ai lavori, il D.Lgs.99/92 "ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione."

Va da se che le definizioni di cui all'art. 2 vanno collocate ed intese alla luce dell'attuale quadro normativo; infatti nel decreto in questione si parla ancora di "insediamenti civili e produttivi" (ex L.319/76): oggi a questi si sono sostituiti i concetti di "acque reflue domestiche, urbane ed industriali".

Il decreto in questione non fa alcun riferimento al rapporto tra l'utilizzo dei fanghi e gli impianti di trattamento dei rifiuti, ma si limita ad osservare i soli impianti di depurazione; ovviamente l'attuale normativa prevede, in deroga, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06 e precedentemente nell'art.36 dell'abrogato D.Lgs.152/99, che un "depuratore" può essere anche "un impianto di trattamento rifiuti"; voglio sottolineare che l'equazione [depuratore = impianto trattamento rifiuti] è l'eccezione non la regola!

Difatti il comma 1 del citato art.110 vieta "l'utilizzo degli impianti di trattamento delle (sole) acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti", mentre in deroga (espressa – leggi comma 2) ne autorizza lo smaltimento "limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione" e "nei limiti della capacità residuo di trattamento"; inoltre sempre in deroga (automatica – leggi comma 3) ne autorizza il trattamento per ben determinate tipologie di rifiuti in impianti aventi "caratteristiche e capacità depurative adeguate". Tale lettura coordinata non pone queste limitazioni agli impianti di trattamento di acque reflue industriali.

Qui si innesta il D.M. del 6.11.2003 n.367, recentemente abrogato dal D.Lgs.219/2010, recante "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", il quale nell'Allegato B – <u>Acque Reflue Industriali</u> – dispone(va) al comma n.5 che:

5. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del presente regolamento, nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane deve comunque prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate:



...

h) i fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi non possono essere riutilizzati in agricoltura.

Fin qui sembrava (quasi) tutto chiaro, in quanto i principi enunciati dalla due normative andavano di pari passo: difatti l'art.3 del D.Lgs.99/92 dispone che i fanghi devono:

- essere stati sottoposti a trattamento;
- essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- essere privi di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- > contenere concentrazioni di metalli pesanti conformi così come il suolo ove vengono utilizzati.

Tuttavia corre l'obbligo fare due riflessioni: la prima è relativa alla discrasia tra la tipologia dei depuratori (*acque reflue urbane*) richiamata nel predetto comma 5 dell'Allegato B, ed il riferimento alle "*acque reflue industriali*", che è l'argomento trattato dallo stesso allegato; la seconda, ancora più importante sotto l'aspetto normativo, riguarda i chiarimenti che, sulla materia in questione, sono stati fatti dal Ministero dell'Ambiente con la Dir. Min. 27.5.2004 recante "*Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose*".

La succitata direttiva, sull'argomento "utilizzazione fanghi in agricoltura" precisava che: "4. L'allegato B del decreto ministeriale n. 367 del 2003 essendo finalizzato - come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 - al raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose, integra il punto 1.2 dell'allegato V del decreto legislativo n. 152 del 1999, e deve conseguentemente intendersi riferito agli scarichi contenenti sostanze pericolose, individuati all'art. 34, comma 1, dello stesso decreto. In attesa del recepimento della direttiva 2000/60/CE - che disciplinerà dettagliatamente la materia modificando, se del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 152 del 1999 (capo III), nonché al decreto legislativo n. 372 del 1999 e al decreto legislativo n. 99 del 1992 - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate nel predetto allegato B rientra nelle facoltà delle autorità competenti, ai sensi di quanto precisato al precedente punto 3 e con le precisazioni di cui al successivo punto 5."

Con riferimento al disposto ministeriale succitato, ed in particolar modo al periodo "In attesa del recepimento della <u>direttiva 2000/60/CE</u> - che disciplinerà dettagliatamente la materia modificando, se del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui, in particolare, al <u>decreto legislativo n. 152 del 1999</u> (capo III), nonché al <u>decreto legislativo n. 372 del 1999</u> e al <u>decreto legislativo n. 99 del 1992</u> - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate nel predetto allegato B rientra nelle facoltà delle autorità competenti…", è cosa nota che la



richiamata direttiva 2000/60/CE è stata recepita con il D.Lgs.152/2006; in virtù di questo, e considerato che il D.Lgs.152/2006 non ha emanato "novità ed abrogazioni" in tale materia, si desume che le prescrizioni richiamate dall'Allegato B del D.M.367/2003 perdevano la loro caratteristica di "opzione" divenendo un "obbligo".

Però questo è il recente passato; oggi infatti, con l'emanazione del D.Lgs.219/2010, il D.M.367/2010 è stato espressamente abrogato e su questa abrogazione personalmente mi pronuncio con una forte critica, alla luce del fatto che il nuovo decreto lascia un vuoto normativo proprio in materia di utilizzo di fanghi in agricoltura, rimandando la palla al "vecchio" D.Lgs.99/92, che come detto in precedenza si rifà alla vecchia Legge Merli (L.319/76).

Tornando al D.Lgs.99/92 si possono fare comunque delle riflessioni sul possibile utilizzo o meno di fanghi derivanti da impianti di depurazione deputati al trattamento di rifiuti liquidi ed autorizzati ex Parte IV del D.Lgs.152/2006: il decreto in questione, all'art.2 – *definizioni*, riporta le tipologie di fanghi che possono essere utilizzati in agricoltura.

Dalla lettura del citato articolo, ed io aggiungo di tutto il decreto, non si legge da nessuna parte che possono essere utilizzati i fanghi derivanti da impianti di trattamento rifiuti, ma ovviamente non si legge da nessuna parte (tranne che nell'oramai abrogato D.M.367/2003) che questa pratica è vietata.

Io personalmente sono sempre dell'avviso che tale pratica debba essere comunque vietata per casi del genere; questa idea viene avallata sia dai principi di base del D.Lgs.99/92, che invocando i *principi di tutela e precauzione ambientale*, nonché i principi che hanno come fondamento la salute umana, legata al consumo dei prodotti agricoli ed alimentari derivanti da terreni ove si utilizzano i predetti fanghi.

Inoltre dal punto di vista tecnico non vedo grosse problematiche di "compatibilità agricola" per fanghi derivanti da modesti depuratori ove si trattano acque reflue prevalentemente domestiche, mentre mi viene più di qualche dubbio sui fanghi derivanti da grandi depuratori che trattano reflui urbani con una considerevole quantità di acque reflue industriali contenenti in modo significativo determinati inquinanti, ed in modo ancora più scettico guardo all'utilizzazione di fanghi derivanti da impianti di depurazione che trattano rifiuti.

In conclusione, il D.Lgs.99/92 e le norme ad esso correlate vanno prese con le dovute cautele da tutti i gradi della p.a. coinvolti; ruolo delicatissimo ed importantissimo è quello dei controlli, che la norma delega alla Provincia ai sensi del <u>D.Lgs.152/2006</u> – *Parte IV*, ma altrettanto sinergico deve essere l'intervento di chi autorizza per evitare episodi lucrosi.

Pertanto il ruolo dei controllori non solo è delicato ma anche molto complesso, visti i molteplici aspetti tecnici ed amministrativi che vanno di volta in volta verificati e che possono essere divisi in tre macro-aree di intervento e verifica, quali:



- 1) le analisi chimico-fisiche (su fanghi e terreni);
- 2) le norme tecniche sulle fasi di utilizzazione dei fanghi;
- 3) la "tracciabilità" dei fanghi (e dei terreni).

Quindi i controlli devono essere scrupolosi sulle analisi (ed i laboratori che le effettuano) e sul tutto il *ciclo* di utilizzazione vero e proprio; per scrupolosi intendo che devono andare ben oltre gli atti rituali ma devono essere svolti con *molta attenzione* ed in caso di fumus di reato, divenire serrati e minuziosi.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 16 gennaio 2011